



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

VALLE D'AOSTA

Legge n° 13 del 23/07/2026

BUR n°33 del 04/08/2026

(Scadenza
03/10/2026)

“Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori

interventi in materia di politiche sanitarie e sociali. Modificazioni di leggi regionali”

La legge regionale della Valle d'Aosta 23 luglio 2026, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali. Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata sul B.U.R. del 4 agosto 2026, n. 33, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 6, commi 2 e 4, in quanto, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale (articoli 2 e 3, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (in particolare l'articolo 32, comma 5), viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. in riferimento alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché l'art. 117, terzo comma Cost., in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

La legge regionale in argomento introduce disposizioni urgenti e interventi normativi coordinati, volti a supportare il sistema dei servizi pubblici regionali, con specifico riferimento alla regolare erogazione e alla qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e all'adeguamento delle misure nei settori delle politiche sanitarie e sociali. Sotto il profilo

finanziario, il provvedimento reca anche interventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo registrato sul bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL. Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo la legge apporta modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria, edilizia e socioassistenziale.

Ebbene, alcune delle disposizioni in parola, eccedono le competenze legislative regionali e risultano, pertanto, costituzionalmente illegittime, come di seguito esposto.

In particolare, l'articolo 6, rubricato "Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027", dispone al comma 2 che " Per l'anno 2027, l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28 febbraio 2027 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico relativo all'anno 2027 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 30 aprile 2027 ".

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 6 reca una norma transitoria, disponendo che "Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL è autorizzata alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni integrative regionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione."

L'art. 6, comma 2, introduce una deroga al decreto legislativo n.118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, ponendosi in contrasto con l'articolo 32, comma 5, del decreto medesimo, il quale dispone che la giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti sanitari entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci si riferiscono.

La norma, quindi, assunto quale parametro interposto l'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, viola la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la

determinazione unitaria del termine per l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, considerato che l'art. 32, comma 5 non contiene una semplice regola procedurale, ma una disciplina funzionale al coordinamento temporale dei bilanci sanitari, di modo che il termine ivi previsto si pone come una componente della disciplina unitaria della contabilità pubblica, funzionale al coordinamento della stessa con alterazione della sincronia dei cicli di bilancio, sotto diverso e connesso profilo ne consegue che la disposizione regionale si pone in violazione della competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tale lettura è corroborata anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 190 del 2022), che definisce espressamente l'armonizzazione dei bilanci come parametro "servente al coordinamento della finanza pubblica", proprio per la necessaria sincronia delle procedure di bilancio.

Quanto al primo profilo di incostituzionalità, occorre richiamare sul punto le articolate argomentazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenze n. 60 del 2013, n. 39 e 40 del 2014, n. 184 del 2016, n. 6 e n. 80 del 2017, in particolare, le diffuse argomentazioni svolte nelle pronunce n. 184 del 2016, n. 80 del 2017 e n. 250 del 2020).

Particolarmente significativa la sentenza n. 250 del 2020 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della legge della regione Valle d'Aosta n. 4 del 2019, che posticipava al 31 maggio 2019 il termine per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, in contrasto con il termine stabilito dalla legislazione statale.

Il principio affermato dalla Corte costituzionale in tale occasione è particolarmente netto: è esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, che sia lo Stato a determinare una data unica e comune per l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel dettaglio, la medesima Corte evidenzia che "la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata".

Ne deriva che la tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento

coessenziale per il conseguimento dell'indicato obiettivo, è sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle regioni a statuto speciale. Di conseguenza, la legislazione regionale non può modificare o depotenziare le finalità perseguite dal d.lgs. n. 118 del 2011, che costituisce attuazione del principio costituzionale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Né nella fattispecie de qua potrebbero essere invocate le competenze statutarie della Valle d'Aosta in materia di "ordinamento degli enti locali" e di "finanze regionali e locali" che devono pur sempre essere esercitate in armonia con la Costituzione e con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

A sostegno di quanto affermato, si richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui "l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite" (sentenza n. 80 del 2017), a nulla rilevando la esistenza di una potestà regionale. Tale materia trova il suo limite esterno nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la sentenza n. 6 del 2017, riferita alla regione autonoma Sardegna)".

La Corte costituzionale evidenzia che "in sostanza, senza l'uniformità dei linguaggi assicurata dall'armonizzazione dei conti pubblici a livello nazionale non sarebbe possibile alcun consolidamento della finanza pubblica allargata, il quale, essendo una sommatoria dei singoli bilanci delle amministrazioni pubbliche, non può che avvenire in un contesto espressivo assolutamente omogeneo" (sentenza n. 80 del 2017).

Tanto premesso, la modifica del termine da parte della norma regionale segnalata costituisce un vulnus all'evidenziata esigenza di uniformità e armonizzazione, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Quanto al diverso e connesso secondo profilo di incostituzionalità, relativo alla violazione anche dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, appare opportuno richiamare la sentenza n. 80 del 2017 della Corte che, pur avendo ad oggetto la rilevante modifica del (diverso) termine per la presentazione del bilancio di previsione, afferma principi applicabili anche nel caso in esame, laddove stabilisce che "la deroga al termine generale previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 non costituisce uno scostamento meramente formale poiché la norma interposta, pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci, per

effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei” (sentenza n. 184 del 2016).

Ne deriva che la previsione regionale di un termine diverso determina una disarticolazione della sequenza temporale stabilita dalla legislazione statale e introduce una scansione non uniforme nel procedimento di formazione dei bilanci sanitari regionali. Ne risulta, quindi, compromessa quella sincronia delle procedure contabili che la Corte costituzionale in plurime occasioni ha ritenuto funzionale al coordinamento della finanza pubblica, con conseguente vulnus dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La caducazione del censurato art. 6, comma 2, determina automaticamente il travolgimento del successivo comma 4, norma transitoria, che ha quale presupposto la mancata adozione del bilancio preventivo economico annuale nel termine previsto dalla normativa statale.

Per i motivi indicati, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale della legge in esame, dei commi 2 e 4 dell'articolo 6, in quanto eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale (articoli 2 e 3, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4), ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al decreto legislativo 31 marzo 2011, n.118 (in particolare l'articolo 32, comma 5), in violazione dell'articolo 117, secondo comma lettera e) e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

